



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 novembre 2025 n.147

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 83, comma 10 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 e l'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.56 adottata nella seduta del 20 novembre 2025;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TENUTA DEI REGISTRI PUBBLICI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 83 comma 10 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 e dell'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, dispone l'avvio del trasferimento dei Registri delle Società Cooperative, Consorzi, Cooperative e Consorzi Agricoli e dei Registri delle Fondazioni e delle Associazioni dall'UO Uffici Giudiziari Tribunale all'UO Ufficio Attività Economiche.

Art. 2 (Decorrenza del trasferimento dei registri pubblici)

1. Il trasferimento dei Registri delle Società Cooperative, Consorzi, Cooperative e Consorzi Agricoli e dei Registri delle Fondazioni e delle Associazioni all'UO Ufficio Attività Economiche, deve avvenire entro la data del 1° febbraio 2026.

2. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento dei registri di cui al comma 1, l'efficacia delle norme di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata all'adozione di direttive del Congresso di Stato, assunte mediante delibera, nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 3 (Modifica all'articolo 22, dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 22, dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 e successive modifiche è così sostituita:

“a) Curare la costituzione, l’aggiornamento, la tenuta e il rilascio delle relative certificazioni e la gestione, anche informatica, del Registro delle Imprese, del Registro delle Società, dei Registri delle Società Cooperative, Consorzi, Cooperative e Consorzi Agricoli e dei Registri delle Fondazioni e delle Associazioni;”.

Art. 4
(*Norme di coordinamento e abrogazioni*)

1. Nelle leggi di riferimento relative alle Società Cooperative, Consorzi, Cooperative e Consorzi Agricoli, Associazioni e Fondazioni in materia di tenuta dei registri e dei relativi adempimenti, la “Cancelleria” o la “Cancelleria del Tribunale” è sostituita da “UO Ufficio Attività Economiche”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 83, commi 5 e 6 della Legge n.147/2017 si applicano anche ai registri di cui all’articolo 1.
3. È abrogato il numero 4), della lettera b), del comma 4, dell’articolo 22, dell’Allegato A alla Legge n.188/2011 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi